

zioni: ferma dovendosi intender sempre anche per questi nuovi accordi la osservanza delle rispettive discipline predette.

VIII. La medesima facoltà avranno li Capitoli di Comun, e qualunque altra persona di produrre sotto li predetti obblighi e discipline le proprie offerte per le relative legali deliberazioni dell' uno o l' altro degl' infrascritti Dazj, che nella predetta epoca del giorno primo Gennaro 1796. non si fosse trovato in qualche luogo, o Paese della Provincia concesso in accordo ad alcuno.

IX. Per li Pistori di Verona e Borghi, che non adempissero nel prescritto termine di tre giorni l' obbligo della presentanza de' proprj accordi del Dazio Pestrino, o mancassero ad alcun' altra delle discipline antescritte, s' intenderà dover procedere un tal Dazio con tutte le discipline e condizioni, che da' Proclami, e leggi vigenti nel 1796. erano prescritte per l' esazione d' un tal Dazio posto fuori dello stato di Accordo.

*Seguono li Dazj, che procedevano per accordo nel 1796 sopra i quali cadono le presenti disposizioni.*

Vino al minuto Borghi, e Sottoborghi.  
Macina Borghi e Sottoborghi.

Mercà Biave Borghi e Sottoborghi.

vol. 4. N.º XIII.

N

Pe.